

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 agosto 2011, n. 0189/Pres.

Regolamento di definizione delle modalità di concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 13, comma 16 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Ambito di applicazione
Art. 3	Percentuale concedibile per l'anticipazione
Art. 4	Finalità dell'anticipazione
Art. 5	Presentazione della domanda e documentazione comune a tutte le finalità delle anticipazioni
Art. 6	Terapie, interventi di carattere sanitario
Art. 7	Acquisizione casa di abitazione
Art. 8	Documenti inerenti l'acquisizione
Art. 9	Ristrutturazione dell'abitazione
Art. 10	Arredamento dell'abitazione, contratto di locazione e trasloco
Art. 11	Matrimonio
Art. 12	Nascita, riconoscimento di figli, adozione
Art. 13	Estinzione mutui fondiari o edilizi
Art. 14	Oneri previdenziali
Art. 15	Risarcimento danni
Art. 16	Imposta di successione
Art. 17	Termini
Art. 18	Contingenti
Art. 19	Recupero dell'anticipazione
Art. 20	Formazione graduatoria
Art. 21	Domande non soddisfatte
Art. 22	Elenco beneficiari
Art. 23	Onere probatorio
Art. 24	Disposizioni transitorie e finali
Art. 25	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto in attuazione dell'articolo 13, comma 16 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto può essere richiesta dai dipendenti regionali, in attività di servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano maturato, alla data della domanda, otto anni di servizio regionale utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Art. 3
(Percentuale concedibile per l'anticipazione)

1. L'anticipazione concedibile non può essere superiore al 70 per cento dell'ammontare del trattamento cui il richiedente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta, ed è soggetta alle ritenute di legge.

Art. 4
(Finalità dell'anticipazione)

1. Le anticipazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 della legge regionale 12/2010 possono essere concesse per le seguenti finalità:

- a) spese per terapie e interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sé o per i familiari conviventi;
- b) acquisizione della prima casa di abitazione per sé, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge, ovvero con la persona convivente di fatto o con i figli conviventi, adibita a stabile dimora;
- c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell'abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o di figli conviventi, di quella in locazione o comodato;
- d) spese di arredamento dell'abitazione adibita a stabile dimora della famiglia, nonché spese per contratti di locazione e trasloco del richiedente;
- e) matrimonio;
- f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;
- g) estinzione di mutui fondiari o edilizi stipulati per acquisto o ristrutturazione;
- h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzioni ai fini previdenziali e di quiescenza;
- i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purché né doloso, né preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;
- l) pagamento di imposte di successione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere b), c) e g) la richiesta deve riguardare l'unica adeguata abitazione di proprietà oppure quella inadeguata, purché adibita a stabile dimora della famiglia o quella in locazione o comodato. Ai fini del presente regolamento per abitazione adeguata si intende un alloggio avente un numero di vani, esclusa cucina ed accessori, uguale o superiore ai componenti il nucleo familiare aumentato di uno. In

caso di proprietà o comproprietà di più alloggi si sommano i vani di proprietà o le quote corrispondenti alla comproprietà di ogni singolo alloggio. E' comunque considerato inadeguato un alloggio composto da non più di due vani. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche quando un componente del nucleo familiare sia disabile.

Art. 5

(Presentazione della domanda e documentazione comune a tutte le finalità delle anticipazioni)

1. La domanda è presentata, per tutte le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, entro due anni dal verificarsi dell'evento o dell'intervento.

2. Per tutte le finalità indicate dall'articolo 4, comma 1, il dipendente presenta:

- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda. Se i coniugi hanno residenze diverse, è necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che non sia provato lo stato di separazione, mediante produzione di copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero sentenza di separazione giudiziale;
- c) copia integrale, debitamente firmata dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare, risultante dal precedente documento, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione.

3. La documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) può essere presentata sotto forma di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 6

(Terapie, interventi di carattere sanitario)

1. Il dipendente, per le spese per terapie e interventi straordinari di carattere sanitario di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) insieme alla documentazione prevista dall'articolo 5 presenta:

- a) documentazione medico sanitaria relativa all'intervento o alla terapia da praticare;
- b) attestazione da parte della struttura sanitaria pubblica in ordine alla straordinarietà o particolarità dell'intervento o terapia;
- c) preventivo delle spese del medico o della clinica, integrato da un preventivo delle pesse complementari essenziali o, qualora la domanda sia presentata ad intervento iniziato o concluso, le relative fatture originali debitamente quietanzate.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali o ricevute fiscali, debitamente quietanzate, entro il termine di un anno dalla data di riscossione dell'anticipazione, prorogabile, su presentazione di motivata istanza, di un ulteriore anno.

3. Se l'anticipazione è richiesta per spese conseguenti a patologie particolarmente gravi, è richiesto il parere favorevole del Comitato di gestione del Fondo Sociale.

4. Nel caso di cui al comma 3 il dipendente presenta:

- a) documentazione medico sanitaria relativa alla patologia;
- b) attestazione da parte del medico di base in ordine alla gravità della patologia medesima.

5. Nel caso di cui al comma 3 il beneficiario non è tenuto a presentare alcuna giustificazione di spesa.

Art. 7

(Acquisizione casa di abitazione)

1. Le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) comprendono:

- a) acquisto di un alloggio;
- b) costruzione di una casa;
- c) acquisto di un alloggio in cooperativa;
- d) riscatto di un alloggio di edilizia agevolata.

2. L'anticipazione per le finalità di cui al comma 1 riguarda l'unica adeguata abitazione da acquistare in esclusiva proprietà del dipendente o dei figli conviventi, o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi.

3. Alla data di presentazione della domanda, il richiedente, i figli conviventi o il coniuge non devono risultare titolari esclusivi di un diritto di proprietà su altro adeguato alloggio ovunque ubicato, mentre possono risultare titolari di un diritto di nuda proprietà su altro adeguato alloggio.

4. Se l'anticipazione è richiesta per l'acquisizione di un alloggio a favore di un figlio convivente, il richiedente o altro componente il nucleo familiare può essere già proprietario di altro adeguato alloggio, adibito ad abitazione del nucleo familiare. Il richiedente o altro componente del nucleo familiare può inoltre essere proprietario di un ulteriore alloggio purché inadeguato alle esigenze del figlio. Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è quello definito dall'art. 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate).

Art. 8

(Documenti inerenti l'acquisizione)

1. Per l'acquisizione della prima casa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), insieme alle documentazioni previste dall'articolo 5, il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti tutte le proprietà o comproprietà

immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti del nucleo familiare. La dichiarazione sostitutiva attesta inoltre l'eventuale inadeguatezza dell'alloggio di proprietà.

2. Nel caso in cui il richiedente o gli altri componenti del nucleo familiare siano proprietari o comproprietari di altri alloggi, il richiedente allega le relative planimetrie.

3. Il richiedente inoltre allega:

- a) nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a):
 - 1) originale o copia del contratto preliminare di compravendita, cui dovrà seguire copia autentica conforme all'originale di quello definitivo di compravendita rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente oppure una dichiarazione d'intenzioni del dipendente di voler acquistare un alloggio, con l'indicazione degli estremi tavolari o catastali e relativo costo, cui dovrà seguire, prima dell'erogazione dell'anticipazione, originale o copia del contratto preliminare di compravendita oppure copia autentica conforme all'originale di quello definitivo rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente, che comunque dovrà essere presentato;
 - 2) planimetria dell'alloggio debitamente quotata;
 - 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio acquistato o da acquistare;
- b) nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b):
 - 1) titolo di proprietà del terreno;
 - 2) il progetto comprendente planimetria quotata, relazione tecnico illustrativa, preventivo particolareggiato di spesa;
 - 3) permesso di costruire;
 - 4) attestazione d'inizio dei lavori;
 - 5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio costruito o in costruzione;
- c) nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c):
 - 1) copia conforme all'originale dell'estratto del libro verbale del Consiglio di amministrazione della cooperativa di assegnazione dell'alloggio;
 - 2) dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante il costo dell'alloggio;
 - 3) copia del certificato di iscrizione della cooperativa al registro regionale delle cooperative;
 - 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio in cooperativa;
- d) nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d):
 - 1) deliberazione dell'ente proprietario o gestore dell'alloggio che ammette il richiedente al riscatto determinandone il prezzo da corrispondere in unica soluzione;
 - 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio di edilizia agevolata.

4. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute nei casi disciplinati dal comma 3, lettere a), b), c) e d), presenta i rispettivi titoli originali entro il termine di un anno dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, di un ulteriore anno.

5. Per quanto concerne le opere fatte in economia è sufficiente una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato.

6. Se la domanda, per le fattispecie di cui al comma 3, lettere a), c) e d), è presentata ad acquisizione avvenuta il richiedente allega alla domanda, anche la copia conforme all'originale del contratto definitivo di compravendita rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente.

7. Se la domanda per la fattispecie di cui al comma 3, lettera b) è presentata a costruzione iniziata o ultimata, il richiedente allega alla domanda, anche le relative fatture originali debitamente quietanzate.

8. Se il dipendente che richiede l'anticipazione convive con la famiglia di origine, la documentazione richiesta è riferita al solo richiedente.

Art. 9

(Ristrutturazione dell'abitazione)

1. Per i lavori di ristrutturazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), insieme alle documentazione prevista dall'articolo 5, il richiedente presenta:

- a) documento comprovante la proprietà dell'alloggio ovvero contratto di locazione o di comodato;
- b) il preventivo dettagliato dei lavori o, in alternativa, le relative fatture originali debitamente quietanzate;
- c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti:
 - 1) tutte le proprietà o comproprietà immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
 - 2) la stabile dimora nell'alloggio oggetto di ristrutturazione;
- d) planimetria degli ulteriori alloggi di cui il richiedente o gli altri componenti del nucleo familiare siano eventualmente proprietari o comproprietari.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali, debitamente quietanzate, entro il termine di un anno dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, per un ulteriore anno.

3. Per quanto concerne le opere fatte in economia è sufficiente una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato. Qualora per il miglioramento funzionale riguardante la casa di proprietà venga richiesta l'anticipazione per l'acquisto di un box, garage o posto macchina, è necessaria l'intavolazione di questo quale pertinenza dell'alloggio principale.

4. Se il dipendente che richiede l'anticipazione convive con la famiglia di origine, la documentazione richiesta è riferita al solo richiedente.

Art. 10

(Arredamento dell'abitazione, contratto di locazione e trasloco)

1. Per spese di arredamento, per contratti di locazione o trasloco di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), insieme alle documentazione prevista dall'articolo 5, il richiedente presenta:

- a) preventivo analitico di spesa o rendiconto delle spese effettivamente sostenute, o documentazione comprovante le situazioni ivi ipotizzate;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio per il quale sono da sostenere o sono state sostenute le spese di arredamento, di locazione e trasloco.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali, debitamente quietanzate, entro il termine di sei mesi dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, di ulteriori sei mesi.

Art. 11

(Matrimonio)

1. Per il matrimonio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), insieme alle documentazione prevista dall'articolo 5 il richiedente presenta il certificato di matrimonio oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

2. Se la domanda di anticipazione è presentata, corredata dal certificato di avvenute pubblicazioni o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, prima della celebrazione del matrimonio, la liquidazione è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio ovvero della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, entro il termine di sei mesi dalla celebrazione del medesimo.

3. La richiesta può riguardare il richiedente e i figli conviventi.

Art. 12

(Nascita, riconoscimento di figli, adozione)

1. In caso di nascite, riconoscimento di figli, adozione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), insieme alle documentazione prevista dall'articolo 5, il richiedente presenta l'estratto dell'atto di nascita oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 con

l'indicazione della maternità e paternità o provvedimento dal quale risulti la sopravvenienza di figli o l'adozione.

2. Se la domanda di anticipazione è presentata, corredata dal certificato di gravidanza, prima della nascita, la liquidazione è subordinata alla presentazione dell'estratto dell'atto di nascita entro il termine di sei mesi dalla nascita stessa.

Art. 13

(Estinzione mutui fondiari o edilizi)

1. Per l'estinzione di mutui fondiari o edilizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), insieme alle documentazione prevista dall'articolo 5, il richiedente presenta:

- a) copia del contratto di mutuo fondiario o edilizio;
- b) documentazione concernente l'avvenuta erogazione del mutuo;
- c) dichiarazione dell'istituto o dell'Ente attestante l'ammontare del credito alla data di presentazione della domanda;
- d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti:
 - 1) tutte le proprietà o comproprietà immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
 - 2) la stabile dimora del nucleo familiare nell'alloggio per il cui acquisto o ristrutturazione è stato contratto il mutuo. Nel caso di ristrutturazione, la dichiarazione può essere presentata all'ultimazione dei lavori.
- e) planimetria degli ulteriori alloggi di cui il richiedente o gli altri componenti del nucleo familiare siano eventualmente proprietari o comproprietari.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta l'attestazione originale comprovante l'estinzione o la riduzione del mutuo, entro il termine di sei mesi dalla data di corresponsione dell'anticipazione.

3. Se il dipendente che richiede l'anticipazione convive con la famiglia di origine la documentazione richiesta è riferita al solo richiedente.

Art. 14

(Oneri previdenziali)

1. Per gli oneri previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), insieme alle documentazione prevista dall'articolo 5, il richiedente presenta il provvedimento dell'Ente previdenziale con il quale l'interessato viene ammesso a riscatto o ricongiunzione, contenente l'importo da versare in unica soluzione e riferito alla data della domanda.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta fotocopia della ricevuta di pagamento attestante l'avvenuto versamento entro il termine di sei mesi dalla liquidazione.

3. La richiesta può riguardare il richiedente, il coniuge e i figli conviventi.

Art. 15
(Risarcimento danni)

1. Per il risarcimento danni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), insieme alle documentazione prevista dall'articolo 5, il richiedente presenta la documentazione in copia autentica conforme all'originale comprovante il titolo giudiziale o ad esso assimilabile e l'ammontare dell'obbligazione al risarcimento ovvero alla rifusione delle spese riferita alla data della domanda.

2. Il beneficiario presenta l'attestazione comprovante il pagamento effettuato entro il termine di sei mesi dalla liquidazione, prorogabile, su presentazione di motivata istanza, di ulteriori sei mesi.

Art. 16
(Imposta di successione)

1. Per il pagamento dell'imposta di successione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), insieme alle documentazione prevista dall'articolo 5, il richiedente presenta il provvedimento dell'ufficio competente all'accertamento dell'imposta attestante l'ammontare di quest'ultima, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 dalla quale risulti l'avvenuta presentazione della denuncia di successione e l'importo presunto dell'imposta.

2. La liquidazione è subordinata alla presentazione del provvedimento dell'Ufficio competente che accerta l'imposta dovuta.

3. Entro il termine di sei mesi dalla liquidazione il beneficiario è tenuto a presentare l'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta.

4. La richiesta può riguardare il richiedente, il coniuge e i figli conviventi.

Art. 17
(Termini)

1. Le domande, redatte secondo l'apposito modello fornito dal Servizio competente, avvalendosi anche delle procedure informatiche eventualmente messe a disposizione e corredate di tutta la documentazione richiesta, vanno fatte pervenire alla Direzione centrale competente entro il 31 gennaio e il 31 luglio.

Art. 18
(Contingenti)

1. Le richieste presentate ai sensi dell'articolo 17 sono soddisfatte annualmente nel limite del 10 per cento degli aventi titolo e comunque entro il limite massimo del 4 per cento del numero totale dei dipendenti previsti in organico alla data del 1° gennaio dell'anno in riferimento.

2. Il numero delle anticipazioni concedibili nei limiti di cui sopra è ripartito in due contingenti nei quali saranno prese in esame le domande pervenute o inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro le date di cui all'articolo 17.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2 nei casi di accertata urgenza ed in relazione a documentate situazioni di eccezionale gravità, possono essere concesse anticipazioni, nel limite del dieci per cento del totale di quelle annualmente concedibili, in base a domande presentate successivamente alla scadenza di cui all'articolo 17.

4. Il numero delle anticipazioni concedibili e non concesse in un contingente è portato in aumento al contingente successivo.

5. Il numero delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 3 è portato in diminuzione al contingente di riferimento.

6. Le domande di anticipazione inserite in graduatoria e non liquidabili in quanto subordinate esclusivamente alla presentazione di ulteriore documentazione, decorsi inutilmente due anni dalla scadenza del contingente di riferimento, decadono e il numero delle relative anticipazioni è portato in aumento dei contingenti successivi.

Art. 19

(Recupero dell'anticipazione)

1. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

Art. 20

(Formazione graduatoria)

1. Delle domande presentate entro i termini previsti, si forma una graduatoria nella quale è attribuito ai richiedenti il punteggio previsto per le varie fattispecie secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo ed in considerazione del reddito pro capite.

2. Il reddito pro capite del richiedente è determinato considerando il reddito complessivo del nucleo familiare al netto dei contributi previdenziali, rapportato al numero dei componenti, previo abbattimento di una quota per spese generali di euro 7.000,00 per nucleo familiare.

3. Ai fini della formazione della graduatoria si attribuiscono i seguenti punteggi:

- a) per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) fino a 18 punti così graduati:
- 1) Per i redditi pro capite fino a euro 6.500,00 punti 18

2)	Per i redditi pro capite da euro 6.500,01 a euro 13.000,00	punti 16
3)	Per i redditi pro capite da euro 13.000,01 a euro 19.500,00	punti 14
4)	Per i redditi pro capite da euro 19.500,01 a euro 26.000,00	punti 12
5)	Per i redditi pro capite da euro 26.000,01 a euro 32.500,00	punti 10
6)	Per i redditi pro capite da euro 32.500,01 a euro 39.000,00	punti 8
7)	Per i redditi pro capite oltre euro 39.000,01	punti 6

In caso di anticipazioni concesse conseguentemente a patologie particolare gravi:
ulteriori punti fissi 3

b) per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) fino a punti 16 così graduati:

1)	Per i redditi pro capite fino a euro 6.500,00	punti 16
2)	Per i redditi pro capite da euro 6.500,01 a euro 13.000,00	punti 14
3)	Per i redditi pro capite da euro 13.000,01 a euro 19.500,00	punti 12
4)	Per i redditi pro capite da euro 19.500,01 a euro 26.000,00	punti 10
5)	Per i redditi pro capite da euro 26.000,01 a euro 32.500,00	punti 8
6)	Per i redditi pro capite da euro 32.500,01 a euro 39.000,00	punti 6
7)	Per i redditi pro capite oltre euro 39.000,01	punti 4

In base alla gravità della situazione abitativa del richiedente nonché in relazione a procedure di sfratto non dovuto a morosità, alla mancanza di sufficienti condizioni igienico – sanitarie attestata dall'Ufficiale sanitario territorialmente competente e all'indice di affollamento dell'alloggio occupato (dato dal numero dei componenti il nucleo familiare diviso per il numero dei vani utili) che deve essere superiore a 1:
ulteriori punti fissi 3

c) per le finalità di cui all'articolo 4, lettere c), d), e), f) e g) fino a 6 punti così graduati:

1)	Per i redditi pro capite fino a euro. 6500,00	punti 6
2)	Per i redditi pro capite da euro 6.500,01 a euro 13.000,00	punti 5.5
3)	Per i redditi pro capite da euro 13.000,01 a euro 19.500,00	punti 5
4)	Per i redditi pro capite da euro 19.500,01 a euro 26.000,00	punti 4.5
5)	Per i redditi pro capite da euro 26.000,01 a euro 32.500,00	punti 4
6)	Per i redditi pro capite da euro 32.500,01 a euro 39.000,00	punti 3.5
7)	Per i redditi pro capite oltre euro 39.000,01	punti 3

d) per le finalità di cui all'articolo 4, lettere h), i) ed l), fino a punti 4 così graduati:

1)	Per i redditi pro capite fino a euro 6.500,00	punti 4
2)	Per i redditi pro capite da euro 6.500,01 a euro 13.000,00	punti 3.5
3)	Per i redditi pro capite da euro 13.000,01 a euro 19.500,00	punti 3
4)	Per i redditi pro capite da euro 19.500,01 a euro 26.000,00	punti 2.5
5)	Per i redditi pro capite da euro 26.000,01 a euro 32.500,00	punti 2
6)	Per i redditi pro capite da euro 32.500,01 a euro 39.000,00	punti 1.5
7)	Per i redditi pro capite oltre euro 39.000,01	punti 1

4. A parità di punteggio si tiene conto dell'anzianità di effettivo servizio presso la Regione oppure, a parità di questa, della maggiore anzianità d'età.

5. Se una domanda di anticipazione è presentata contemporaneamente per più finalità, ai fini dell'inserimento in graduatoria è considerata la finalità che dà il punteggio più alto.

Art. 21
(Domande non soddisfatte)

1. Le domande che, unicamente per l'applicazione dei limiti dei contingenti di cui all'articolo 18, comma 1 e 2, non sono soddisfatte, sono liquidate nei corrispondenti contingenti successivi.

Art. 22
(Elenco beneficiari)

1. L'elenco dei beneficiari è approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.

Art. 23
(Onere probatorio)

1. I beneficiari delle anticipazioni, ad eccezione di coloro che hanno richiesto l'anticipazione per le finalità di cui all'articolo 4, lettere e) e f), sono tenuti a presentare la documentazione delle spese effettivamente sostenute entro i termini prestabiliti ed a restituire le somme non utilizzate entro i termini stessi, al lordo dell'IRPEF e maggiorate degli interessi legali, salva ogni ulteriore responsabilità del dipendente.

Art. 24
(Disposizioni transitorie e finali)

1. In deroga all'articolo 17 ed esclusivamente per l'anno 2011 le domande devono pervenire alla competente Direzione centrale in un unico contingente con scadenza 31 agosto.

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento l'anticipazione del trattamento di fine rapporto può essere concessa anche per eventi già verificatisi alla data di presentazione della domanda e comunque fermo restando che i requisiti devono essere posseduti al momento del compimento dell'anzianità minima di servizio richiesta.

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.